

**CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI
ALL'ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Gli operatori autorizzati all'accesso alla tribuna stampa della Camera dei deputati si impegnano ad osservare e sottoscrivere il presente codice di autoregolamentazione, che prevede l'obbligo di:

- a) assistere in silenzio ai lavori dell'Assemblea nelle tribune riservate, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione, seguendo tempestivamente tutte le indicazioni degli assistenti parlamentari incaricati della vigilanza e tenendo, in ogni caso, un contegno improntato al massimo rispetto dell'istituzione parlamentare;
- b) in tutti i casi di sospensione della seduta, interrompere immediatamente le riprese e uscire dalle tribune;
- c) osservare le misure di sicurezza stabilite dai competenti organi della Camera dei deputati per l'accesso alle tribune;
- d) non diffondere fotografie e/o riprese visive atte a rilevare comunicazioni telefoniche, telematiche ed epistolari di deputati e membri del Governo presenti in Aula;
- e) non diffondere fotografie e/o riprese visive non essenziali per l'esercizio del diritto di cronaca relativo all'attualità e/o allo svolgimento dei lavori in Aula;
- f) non utilizzare tecniche di rielaborazione di riprese fotografiche e/o visive che comportino un danno alla dignità dei deputati e membri del Governo presenti in Aula ed al diritto alla riservatezza [di cui ai punti precedenti];
- g) prendere formale visione delle norme comportamentali recate dall'articolo 64 del Regolamento della Camera dei deputati e dalle disposizioni integrative ed attuative (v. Allegato).

Con la sottoscrizione del presente codice di autoregolamentazione gli operatori autorizzati all'accesso alla tribuna stampa della Camera dei deputati prendono, altresì, atto che, in caso di inosservanza delle precedenti disposizioni, il Collegio dei deputati Questori potrà disporre nei loro confronti il divieto temporaneo di accesso alle tribune.

NOME:	
COGNOME:	
TESTATA:	
LUOGO DI NASCITA:	
DATA DI NASCITA	
TESSERA PROFESSIONALE:	
DOCUMENTO D'IDENTITÀ:	

firma

Roma,

.....



NORME IN MATERIA DI ACCESSO E COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NELLE TRIBUNE

Articolo 64 del Regolamento della Camera dei deputati

1. Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'Aula dove siedono i suoi membri.
2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.
3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
4. In ogni tribuna vi è un commesso incaricato di vigilare sull'osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.
5. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna nella quale è avvenuto.
6. In caso di oltraggio recato alla Camera o a un qualsiasi suo membro, il responsabile è immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità giudiziaria competente.

Disposizioni integrative ed attuative dell'articolo 64 del Regolamento della Camera dei deputati (approvate dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 24 ottobre 2002)

- a) Le persone ammesse alle tribune del pubblico assistono in silenzio ai lavori dell'Assemblea nei posti loro assegnati, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione e sono tenute a seguire tempestivamente tutte le indicazioni dei commessi ed assistenti parlamentari incaricati della vigilanza; debbono, in ogni caso, tenere un contegno improntato al massimo rispetto dell'istituzione parlamentare.
- b) Il pubblico deve uscire dalle tribune in tutti i casi di sospensione della seduta.
- c) L'accesso alle tribune del pubblico è soggetto alle misure di sicurezza stabilite dai competenti organi della Camera dei deputati.
- d) Il divieto temporaneo di accesso alle tribune, nel caso di mancata osservanza delle norme di comportamento da parte di persone del pubblico, può essere disposto dal Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Collegio dei deputati Questori. La Camera dei deputati si riserva di richiedere, nei confronti dei responsabili, il risarcimento dei danni eventualmente cagionati, nonché l'adozione di ogni iniziativa presso i competenti Organi dello Stato.
- e) Le persone ammesse alle tribune riservate al pubblico sono invitate a prendere formale visione delle norme comportamentali recate dall'articolo 64 del Regolamento della Camera dei deputati e dalle presenti disposizioni integrative ed attuative.